

**DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019**  
**538/2019/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA**  
**SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E DISPOSIZIONI PER L'AVVIO DELLA RIFORMA DEL**  
**SETTLEMENT GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1092<sup>a</sup> riunione del 17 dicembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, (di seguito: la deliberazione 249/2012/R/gas) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/gas 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante il *Testo integrato del bilanciamento* o TIB, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del*

*servizio di bilanciamento del gas naturale* o TISG, come successivamente integrato e modificato;

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 499/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas, come modificata dalla deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 81/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 480/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 266/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 settembre 2018, 462/2018/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 378/2019/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 544/2019/R/gas recante “Sistema di incentivazione del responsabile del bilanciamento - relazione sull’attività e definizione dei parametri per il quarto periodo (4PI)” (di seguito: Dco 4PI);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) trasmessa in data 1 agosto 2018 (prot. Autorità 23379 del 6 agosto);
- la lettera di Snam Rete Gas pervenuta in data 13 settembre 2018 (prot. Autorità n. 25534) e la successiva comunicazione relativa agli esiti dell’ulteriore fase di consultazione trasmessa l’8 ottobre 2018 (prot. Autorità 2856);
- la comunicazione di Snam Rete Gas trasmessa in data 31 luglio 2019 (prot. Autorità 20777 del 5 agosto 2019)
- la comunicazione di Snam Rete Gas pervenuta in data 16 dicembre 2019 (prot. Autorità 34146);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;

- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo che le proposte vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- dal prossimo 1 gennaio 2020 è prevista l’entrata in vigore della complessa riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con gli impianti di distribuzione (di seguito: *city gate*), definita dall’Autorità in una serie di interventi tra i quali:
  - la deliberazione 72/2018/R/gas, con la quale l’Autorità ha approvato la riforma della disciplina in materia di *settlement* contenuta nel TISG, che prevede tra l’altro:
    - a) l’attribuzione al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: Gestore del SII) dei compiti funzionali alla raccolta dalle imprese di distribuzione di dati e alla loro elaborazione e messa a disposizione a Snam Rete Gas per la gestione del *settlement*;
    - b) la determinazione, da parte di Snam Rete Gas, del fattore di correzione climatica *Wkr* per la profilazione su base giornaliera dei prelievi dei punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) non misurati giornalmente aventi componente termica;
    - c) la determinazione, entro le ore 11 di ciascun giorno gas, da parte di Snam Rete Gas, dei quantitativi che gli utenti sono tenuti ad approvvigionare per i PdR misurati con frequenza inferiore alla mensile, sulla base del valore previsto del fattore *Wkr* e di altre informazioni rilevanti archiviate dal Gestore del SII per ciascun PdR (quali, ad esempio, consumo annuo, profilo di prelievo, tipologia di trattamento, zona climatica);
    - d) l’approvvigionamento da parte di Snam Rete Gas di quantitativi di gas, indicati di seguito come  $\delta^{IO}$ , corrispondenti alla differenza fra il gas prelevato ai *city gate* e quello allocato agli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) presso i PdR;
  - la deliberazione 148/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha, tra l’altro, riformato la disciplina relativa alla definizione del bilancio provvisorio di trasporto in coerenza con le disposizioni in materia di *settlement*;
  - la deliberazione 155/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha previsto la certificazione, nell’ambito del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato (di seguito: RCU), della filiera dei rapporti commerciali fra UdB e utenti della distribuzione (di seguito: UdD);
  - la deliberazione 208/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha adottato, in coerenza con la regolazione tariffaria del servizio di trasporto, disposizioni funzionali all’approvvigionamento da parte di Snam Rete Gas delle risorse necessarie al funzionamento del sistema, ossia del  $\delta^{IO}$ , degli autoconsumi,

delle perdite di rete, della variazione del *linepack* e del gas non contabilizzato, presso la piattaforma MGAS;

- al punto 2.3 della deliberazione 72/2018/R/gas è stato previsto che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio Codice di rete finalizzata al recepimento delle nuove disposizioni del TISG, da trasmettere all’Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti, entro e non oltre 31 luglio 2018, nell’ambito della quale siano definite:
  - le modalità di gestione dei casi di immissione di gas naturale a valle del *city gate* diversi dal biometano, come disciplinato dalla regolazione vigente in materia;
  - le necessarie modifiche alle informazioni rese disponibili agli utenti ai fini del proprio bilanciamento;
  - eventuali modalità di copertura dell’esposizione corrispondente alle partite economiche che potrebbero insorgere nelle sessioni di aggiustamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in esito al processo di consultazione, con la comunicazione 1 agosto 2018, Snam Rete Gas ha inviato all’Autorità la proposta di aggiornamento del proprio Codice di rete finalizzata al recepimento di quanto indicato dalla già menzionata deliberazione 72/2018/R/gas;
- l’analisi della suddetta proposta ha evidenziato la necessità di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni al Capitolo 18 relativamente sia alla versione posta in consultazione sia a quanto già approvato, per la gestione del *settlement* sino al 31 dicembre 2019, con la deliberazione 220/2018/R/gas;
- a seguito del riscontro da parte degli uffici dell’Autorità, con la comunicazione 13 settembre 2018 (prot. Autorità 25534), Snam Rete Gas ha informato i medesimi che avrebbe provveduto ad effettuare una estensione della consultazione dei paragrafi 4.1.5 e 4.1.6 del Capitolo 18 del Codice di rete, per le parti relative alle modalità di fatturazione, della durata di 15 (quindici) giorni in considerazione della portata limitata delle modifiche introdotte;
- successivamente, con la comunicazione 8 ottobre 2018, Snam Rete Gas ha trasmesso la sola proposta di aggiornamento del Codice di rete relativa alla gestione del *settlement* fino al 31 dicembre 2019, che è stata approvata dall’Autorità, per quanto di competenza, con la deliberazione 499/2018/R/gas, poiché coerente con le disposizioni della deliberazione 670/2017/R/gas; mentre, si è ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti per la parte relativa al recepimento della nuova disciplina del *settlement* gas;
- con la comunicazione 31 luglio 2019, Snam Rete Gas ha trasmesso la proposta di aggiornamento del proprio Codice di rete in recepimento delle previsioni di cui alla deliberazione 148/2019/R/gas e alla deliberazione 208/2019/R/gas;
- con la comunicazione 16 dicembre 2019, in esito agli approfondimenti effettuati, Snam Rete Gas ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica aggiornata e

completa, che integra le modalità applicative delle richiamate disposizioni dell'Autorità;

- con la medesima nota Snam Rete Gas ha rappresentato, altresì, che:
  - le modalità di fatturazione delle partite economiche in esito alle sessioni di aggiustamento erano in fase di approfondimento e sarebbero state tempestivamente sottoposte all'approvazione dell'Autorità non appena terminate tutte le verifiche del caso;
  - avrebbe provveduto a mantenere una gestione distinta dei quantitativi riconsegnati nell'ambito del servizio di *default* trasporto, di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, dai quantitativi necessari al funzionamento del sistema.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito all'avvio della riforma:
  - e) alcuni UdB hanno evidenziato possibili criticità nella gestione del bilanciamento derivanti dalle incertezze di stima dei volumi da approvvigionare, sia per la parte di consumi la cui previsione è posta in capo ai medesimi UdB (ossia i consumi dei PdR letti con frequenza pari alla mensile o superiore), che per l'entità e la variabilità dei volumi da approvvigionare da parte di Snam Rete Gas, in particolare per la quota a copertura del delta<sup>10</sup>;
  - f) è stata rappresentata l'esigenza di prevedere una disciplina transitoria di applicazione dei corrispettivi di scostamento, perseguendo la continuità con il regime in vigore sino al 31 dicembre 2019, delle capacità di trasporto necessarie per fornire i prelievi presso i *city gate* e limitare i rischi connessi alla possibile non corretta valutazione delle capacità di trasporto necessarie per effetto delle incertezze nella previsione dei prelievi nella prima fase di applicazione della riforma.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 480/2018/R/gas definisce i parametri numerici degli incentivi per il responsabile del bilanciamento, di cui all'articolo 9 del TIB, per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019 (di seguito: 3PI);
- la deliberazione 208/2019/R/gas ha modificato l'articolo 9 del TIB, introducendo un nuovo indicatore di *performance*, *p4*, e rimandando a successivo provvedimento la definizione dei criteri di valorizzazione del medesimo indicatore di *performance*, nonché dei parametri di incentivazione connessi al medesimo;
- il Dco 4PI, presentando gli orientamenti dell'Autorità in materia incentivazione per il responsabile del bilanciamento per il quarto periodo di incentivazione, propone una prima formulazione degli indicatori di performance funzionali all'avvio del nuovo regime di settlement.

#### RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento completa del Codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 16 dicembre 2019, sia coerente con le disposizioni delle deliberazioni 72/2018/R/gas, 148/2019/R/gas e 208/2019/R/gas e che sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la medesima proposta;
- sia opportuno prevedere che Snam Rete Gas possa integrare, anche sulla base dei dati aggiornati resi disponibili dal Gestore del SII e previa segnalazione all'Autorità, le modalità di determinazione del parametro  $Wkr$ , anche al fine di ridurre la variabilità giornaliera della quota di delta<sup>IO</sup> da approvvigionare rispetto al suo valore medio e la possibilità che si verifichino le criticità richiamate alla precedente lettera e);
- sia opportuno definire una disciplina transitoria di applicazione dei corrispettivi di scostamento al fine di tutelare le esigenze richiamate alla precedente lettera f);
- al termine del procedimento di cui al Dco 4PI, l'insieme completo di indicatori di *performance* possa essere definito entro il 19 febbraio 2020;
- sia opportuno, nelle more dell'adozione del provvedimento oggetto del Dco 4PI, prorogare, fino al giorno 19 febbraio 2020 compreso, la validità dei parametri numerici degli incentivi di cui all'articolo 9 del TIB, definiti con la deliberazione 480/2018/R/gas

#### DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, della deliberazione 148/2019/R/gas e della deliberazione 208/2019/R/gas, con la comunicazione 16 dicembre 2019 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di prevedere che il Codice di rete modificato ai sensi del punto 1. entri in vigore dal 1 gennaio 2020;
3. di prevedere che, sino al 31 maggio 2020, ai fini della determinazione dei corrispettivi di scostamento di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02, la capacità utilizzata presso i *city gate* è determinata come il minore fra:
  - a) il termine  $C_{REMI,UdB,k}$  di cui all'articolo 15 del TISG con riferimento alla sessione di bilanciamento, ovvero il termine  $C_{REMI,UdB,k}^A$  di cui all'articolo 23 con riferimento alla sessione di aggiustamento, e
  - b) il risultato delle seguenti espressioni:
    - $C_{REMI,UdB,k} \cdot \frac{IN_{REMI,k}}{\sum_{UdB} C_{REMI,UdB,k}}$  per la sessione di bilanciamento;
    - $C_{REMI,UdB,k}^A \cdot \frac{IN_{REMI,k}^A}{\sum_{UdB} C_{REMI,UdB,k}^A}$  per la sessione aggiustamento;

dove i termini  $IN_{REMI,k}$  e  $IN_{REMI,k}^A$  sono definiti rispettivamente ai commi 13.1 e 21.1 del TISG;

4. di prevedere che le imprese di trasporto, entro il mese di maggio 2020, consentano agli UdB di incrementare le capacità di cui dispongono presso i *city gate* con effetto dal 1 ottobre 2019, tenendone conto nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento;
5. di prevedere che Snam Rete Gas possa integrare, anche sulla base dei dati aggiornati resi disponibili dal Gestore del SII, le modalità di determinazione del parametro  $Wkr$ , nei termini di cui in motivazione;
6. di prorogare, fino al giorno 19 febbraio 2020 compreso, la validità dei parametri numerici degli incentivi di cui all'articolo 9 del TIB, definiti con la deliberazione 480/2018/R/gas;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*